

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 236**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**


Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità  
dirigenziale del Corpo forestale dello Stato

*(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155  
e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 maggio 2003)**

---



5.3.2003

## *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Oggetto:** Schema di regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.155.

#### Premessa generale

Il decreto legislativo 3 aprile 2001 n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2001, n. 99, recante il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, prevede tra l'altro all'articolo 7, comma 3, l'adozione di un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, nonché per la definizione dei relativi compiti e funzioni. Il suddetto articolo 7, comma 3, dispone inoltre che fino all'adozione, tra gli altri, del predetto provvedimento, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

In attuazione della predetta normativa si è quindi predisposto lo schema di regolamento che si sottopone alla S.V. ed al Consiglio di Stato, con alcune osservazioni preliminari in ordine all'attuale assetto normativo del Corpo forestale dello Stato ed alla sua complessa evoluzione ordinamentale ed istituzionale.

Com'è noto, il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, caratterizzato da peculiarità connesse alla natura speciale del suo ordinamento la quale ne ha determinato la sottrazione, unitamente alle altre forze di polizia, alla cd. "privatizzazione del pubblico impiego". Più precisamente esso è una forza di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Dal punto di vista strutturale si evidenzia che i servizi del Corpo forestale dello Stato, fin dal suo ripristino a norma del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sono esercitati presso il Ministero - ora delle Politiche Agricole e Forestali - da una Direzione Generale, che rappresenta la struttura organizzativa centrale del Corpo stesso e che dalla prima denominazione "Direzione Generale delle foreste" ha nel tempo assunto quella di "Direzione Generale delle risorse forestali, montane e idriche".

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 - che, tra l'altro, ha istituito, in sostituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero per le politiche agricole, all'attualità Ministero delle politiche agricole e forestali per effetto del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - all'articolo 4, comma 1, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale. Lo stesso articolo 4, al comma 2, stabilisce che, fino al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti alle regioni, le funzioni ed i compiti alle stesse non conferiti restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento medesimo.

In seguito il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2001, n. 64, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali in due Dipartimenti - dei quali uno articolato in due Direzioni Generali e l'altro in tre - all'articolo 6, comma 6, ha posto il Corpo alle dirette dipendenze del Ministro, fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Questa norma prevede il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio contestualmente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. In proposito si fa presente che il D.P.C.M. 11 maggio 2001, attuativo di tale disposizione, è stato annullato dal T.A.R. Lazio - sezione I - con sentenza in data 17 aprile 2002.

Pertanto, dal 15 maggio 2001 - data di entrata in vigore del già menzionato D.L.vo n. 155/2001 - i servizi del Corpo forestale dello Stato sia pure transitoriamente, alla luce dell'assetto normativo delineatosi, sono rientrati nell'esercizio della Direzione Generale delle risorse forestali, montane e idriche, quale unica unità dirigenziale generale cui fa riferimento il richiamato articolo 4, comma 2, del D.L.vo n. 143/97.

Per quanto riguarda i compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, si fa presente che esso, per effetto di molteplici interventi normativi, ha visto ampliare progressivamente l'ambito delle proprie funzioni, assumendo un ruolo essenziale nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

I decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616 trasferirono alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di boschi e foreste, ivi compreso il vincolo idrogeologico, gli interventi di tutela tecnico-economica dei boschi e gran parte del demanio forestale, dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sancendo e ribadendo nel contempo l'unitarietà di struttura, addestramento e reclutamento del personale del C.F.S., facendone salvo l'impiego - tuttora in atto - anche da parte delle regioni per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Dopo i richiamati decreti del Presidente della Repubblica, le leggi succedutesi nel tempo hanno affidato al C.F.S. numerose incombenze parallelamente alle profonde modifiche economiche, sociali e culturali intervenute nel Paese, che hanno determinato un'attenzione prioritaria per i valori ecologici ambientali e per la conservazione del territorio. In questo quadro sono stati attribuiti al Corpo funzioni e compiti riconducibili alle materie, escluse dal conferimento alle regioni, elencate all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare al comma 3, lettere: a) commercio estero; i) dogane e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; p) ricerca scientifica ed al comma 4, lettera c) compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la tutela dell'ambiente e della salute. E' poi importante evidenziare che tra le materie che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce in via esclusiva alla potestà legislativa e regolamentare dello Stato ve ne sono alcune che riguardano direttamente i compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, come l'ordine pubblico e la sicurezza (articolo 117, comma 2, lettera h), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (articolo 117, comma 2, lettera s), le dogane (articolo 17, comma 2, lettera q), la difesa e la sicurezza dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera d), l'ordinamento penale (articolo 117, comma 2, lettera l).

### Finalità

Ciò premesso, si fa presente che lo schema di regolamento in questione risponde principalmente alle seguenti esigenze:

- individuare, in conformità allo stato di attuazione della normativa vigente, l'unica unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, distinta anche nella

denominazione da quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

- definire, in generale, la struttura dell'unità in questione la quale comprende in sé, coordinandole, tutte le articolazioni anche periferiche del C.F.S., ferma restando la necessità di una più puntuale e specifica determinazione dell'assetto organizzativo complessivo del Corpo attraverso successivi provvedimenti di cui è stabilita in questa sede l'autorità competente all'emanazione;
- definire, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del D.L.vo n. 155/01, i compiti e le funzioni svolti da detta unità centrale per il Corpo forestale dello Stato, in via esclusiva, di concorso e di collaborazione con altre Istituzioni. L'elenco che ne deriva comprende funzioni proprie dell'unità centrale - come la gestione delle risorse umane e strumentali del C.F.S. - che, però, non ne esauriscono l'ambito operativo, come è confermato dalla formulazione del medesimo articolo 7, comma 3, in cui la congiunzione "anche" rivela una portata più ampia dei compiti dell'unità in questione ("La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede **anche** all'amministrazione del relativo personale"). Infatti l'unità centrale attende alla direzione ed al coordinamento dei compiti del C.F.S., fungendo da fondamentale elemento di raccordo ed unificazione delle relative attività svolte da tutti gli altri uffici, come risulta dal dato strutturale emergente dalla stessa disposizione secondo cui gli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici del Corpo sono individuati "nell'ambito" dell'unità in esame.

In definitiva questo regolamento rappresenta una tappa essenziale del processo normativo in atto, finalizzato ad un ammodernamento e ad una riorganizzazione complessiva degli uffici del Corpo forestale dello Stato. In tale contesto l'individuazione dell'unica unità dirigenziale generale rappresenta il presupposto indispensabile per il successivo completamento del programma costruttivo, al fine di garantire al C.F.S. un chiaro e definito assetto strutturale, essenziale per la sua operatività e per la sua efficienza.

### Contenuti normativi

Il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito della disciplina introdotta dal regolamento, il quale è finalizzato ad individuare l'unica unità di livello dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, nonché i relativi compiti e funzioni.

L'articolo 2, al comma 1, istituisce detta unità denominandola Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e ne enuncia in generale le funzioni, che sono quelle di direzione e di coordinamento delle attività del C.F.S. successivamente specificate all'articolo 3, nonché di amministrazione del personale del Corpo stesso.

Il comma 2 prepone all'Ispettorato generale il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.L.vo n. 155/2001, il quale è posto - in linea con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 450/2000 - alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del D.L.vo n. 300/99.

Il comma 3 attribuisce le funzioni vicarie al dirigente superiore - vice capo del Corpo forestale dello Stato, in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, richiamato all'articolo 7, comma 5, del D.L.vo n. 155/01.

Il comma 4 definisce la struttura organizzativa dell'Ispettorato generale articolandola in Servizi, Divisioni ed Uffici, nonché nella Scuola del Corpo forestale dello Stato prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. Lo stesso comma gli attribuisce inoltre compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture territoriali periferiche.

I commi 5 e 6 demandano al Ministro competente ed al Capo del Corpo forestale dello Stato l'individuazione degli uffici centrali e periferici, con la determinazione delle relative dipendenze e rapporti gerarchici, compiti e funzioni, rispettivamente, di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale.

L'articolo 3, al comma 1, in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 3, del D.L.vo n. 155/01, reca la puntuale definizione dei compiti e delle funzioni dell'Ispettorato generale, attuando una specificazione di quelli già enunciati in generale nell'articolo 2, comma 1, del regolamento. In particolare:

- alla lettera a) sono previsti gli adempimenti derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello Stato alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 121/81. Detta disposizione prevede che lo stesso può essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica ed utilizzato anche per il servizio di pubblico soccorso. Il Consiglio di Stato, con parere n. 663/85, ha affermato che l'articolo 16 costituisce ordinamento proprio del Corpo forestale dello Stato in quanto si configura come disposizione attributiva di una specifica qualificazione, quella appunto di Forza di polizia che fa del Corpo soggetto partecipe dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in senso lato e del conseguente coordinamento nell'ambito di tutte le Forze di polizia e delle altre normative speciali della L. n. 121/81. Infatti il personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato riveste la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (articolo 3, comma 2, della L. n. 78/00, articoli 2 e 7 del D.L.vo n. 155/01) ed il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori quella di agente di pubblica sicurezza (articoli 3, 8 e 14 del D.L.vo n. 201/95),
- alla lettera b) è prevista la gestione, in tutte le sue componenti, delle risorse umane del Corpo forestale dello Stato per complessive n. 9391 unità organiche suddivise nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, come riordinati dal D.L.vo n. 155/01, nei ruoli, individuati con il D.L.vo n. 201/95, degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, nonché nei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti, anch'essi previsti in quest'ultimo decreto legislativo e comprendenti il personale del C.F.S. che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa. A detta gestione consegue quella delle connesse risorse finanziarie e strumentali. Sono altresì previsti la verifica dei costi e dei risultati nonché il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, tenuto conto degli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 luglio 1996, n. 286 di "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", in correlazione al disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si evidenzia poi che il Corpo forestale dello Stato ha un proprio Consiglio di Amministrazione e, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, soggiace alle procedure, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate;
- alla lettera c) è previsto il coordinamento ed il controllo delle attività del Corpo ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali riconducibili, nella fattispecie, alle attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento agli illeciti in campo ambientale, tenuto conto della specifica connotazione del Corpo forestale dello Stato, quale forza di polizia istituzionalmente specializzata in questo settore. Tale disposizione trova il proprio fondamento nelle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria previste dall'articolo 57 c.p.p. per il personale del C.F.S. e differenziate in relazione alla posizione giuridica rivestita singolarmente nei ruoli dei direttivi, dei dirigenti, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti. I più rilevanti ambiti di applicazione ed intervento sono previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente le norme di attuazione del codice di procedura penale, dagli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e - ora - della tutela del territorio, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), dalla legge-quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 in relazione alla nuova figura

di reato di incendio boschivo, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 sulle sofisticazioni alimentari, dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 in materia di manutenzione idraulica e forestale, dall'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti pericolosi, dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- alla lettera d) è previsto il concorso nelle operazioni di protezione civile con particolare riferimento alle attività ed agli interventi di carattere nazionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Infatti il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale della Protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353/00 ne conferma l'impegno determinante nello specifico ambito da essa regolato. Inoltre il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della L. n. 59/97, all'articolo 107, comma 1, lettera f), punto 3, enuncia, fra i compiti di rilievo nazionale, le funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la previsione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi ed al successivo articolo 108, comma 1, lettera a), punto 5, conferisce alle Regioni ed agli Enti locali le competenze in ordine allo spegnimento degli incendi boschivi, facendo salvo quanto previsto al soprarichiamato articolo 107, lettera f), punto 3. Dette disposizioni, inserite nel capo VIII del titolo III, configurano l'attività dello spegnimento degli incendi boschivi come intervento di protezione civile e confermano il quadro normativo già delineatosi per effetto dell'articolo 69 del D.P.R. n. 616/77 che ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di incendi ed ha riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione del servizio aereo di spegnimento degli stessi, in linea anche con l'orientamento seguito dalla Corte Costituzionale. In stretta connessione con le disposizioni sopra riportate, vari interventi normativi hanno attuato un progressivo potenziamento dei mezzi del Corpo forestale dello Stato destinati all'attività antincendio, ribadendone così ulteriormente le funzioni operative di rilievo nazionale (ad esempio il decreto legge n.6/98 convertito nella legge n. 61/98 e la legge 27 marzo 2001, n. 122);

- alla lettera e) è prevista la sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale. Al riguardo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette) demanda al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e prevede inoltre, per l'espletamento di tali servizi e per quanto altro affidato al Corpo dalla stessa legge, la dislocazione di personale sia presso il Ministero dell'Ambiente - e oggi anche della tutela del territorio - sia presso gli Enti Parco Nazionali, sotto la dipendenza funzionale degli stessi. A tal fine il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1997, recentemente abrogato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, ha individuato il Coordinamento Territoriale per l'ambiente quale articolazione del Corpo forestale dello Stato con circoscrizione territoriale coincidente con la perimetrazione del Parco Nazionale: attualmente 15 Coordinamenti territoriali per l'ambiente sono dislocati presso altrettanti Parchi Nazionali e tali strutture diventeranno 21 in base alle previsioni dal predetto D.P.C.M. 5 luglio 2002. La stessa legge n. 394/91 prevede anche la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree protette regionali. Inoltre l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) attribuisce al Corpo la sorveglianza connessa all'applicazione del medesimo provvedimento, nei siti di importanza comunitaria e nelle zone speciali di conservazione;

- alla lettera f) sono previste le attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. In proposito la legge 7 febbraio 1992, n. 150 e la legge 13 marzo 1993, n. 59 affidano al Corpo forestale dello Stato il compito del controllo del commercio internazionale e della

detenzione delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington), il ricevimento delle denunce e comunicazioni, il rilascio dei visti di importazione ed esportazione, le attività di certificazione di specie protette e loro derivati o parti. Questo è inoltre un settore nevralgico per l'economia e per l'industria manifatturiera italiana, dal quale dipende buona parte dell'import-export della pelletteria, delle calzature ecc.;

alla lettera g) sono previsti studio, statistica e analisi territoriale connessi ai compiti istituzionali. Si tratta di attività di fondamentale importanza proprio in considerazione della particolarità dell'azione del Corpo forestale dello Stato finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, che richiede una costante acquisizione di dati e di informazioni in merito ai molteplici elementi caratterizzanti gli ecosistemi, sia per quanto riguarda la loro evoluzione naturale sia per le trasformazioni indotte dall'attività antropica. In tale contesto si collocano ad esempio:

- • l'indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi, su incarico del Governo nel settembre 2001, realizzata attraverso una capillare analisi scaturita in un rapporto che ha permesso di calibrare opportunamente gli interventi normativi ed organizzativi finalizzati a fronteggiare tale devastante fenomeno;
- • la rilevazione su base catastale delle superfici percorse dal fuoco per gli adempimenti previsti dalla legge 353/2000
- • lo studio, la valutazione ed il controllo degli effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali;
- • l'Inventario forestale nazionale, strumento di fondamentale importanza per conoscere la quantità e la qualità del patrimonio forestale del Paese, già realizzato nel 1986 ed in procinto di essere nuovamente effettuato in modo più articolato, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al fine di ottenere informazioni statisticamente attendibili anche su aspetti quali l'assorbimento di anidride carbonica e la biodiversità, sui quali l'Italia è chiamata a rispondere ad impegni di carattere sovranazionale sottoscritti in sede ONU con la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e con la Convenzione sulla biodiversità;
- • l'indagine conoscitiva sulle discariche abusive, da poco conclusa dal Corpo forestale dello Stato, che si aggiunge al primo censimento del 1986 ed al secondo del 1996, destinata a consolidarsi come attività di monitoraggio del fenomeno a carattere permanente;
- • La carta monografica delle valanghe e le banche dati connesse al fenomeno (serie storica e georeferenziata degli eventi, opere di difesa, etc.);
- • Il monitoraggio della qualità delle acque e degli ecosistemi fluviali e lacustri con particolare riferimento ai bacini montani.

Queste ed altre attività simili sono rese possibili su scala nazionale dalla particolare struttura organizzativa e funzionale del CFS, che assicura la presenza diffusa sul territorio di professionalità tecniche, momenti di coordinamento ai diversi livelli territoriali e unitarietà dei percorsi formativi e di crescita professionale; le stesse attività non possono oggi non avvalersi anche delle opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, già ampiamente e capillarmente utilizzate all'interno del Corpo.

Il CFS ha avuto nell'ultimo quinquennio un ruolo determinante nella progettazione e nella realizzazione del Sistema informativo della montagna, contribuendo alla concreta attuazione dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; il Sistema, concepito per la cooperazione in rete di tutti gli uffici della P.A. collegati per l'erogazione di servizi al cittadino alle imprese e al "territorio", oltre a consentire la condivisione di informazioni territoriali all'interno di tutta la struttura del CFS, rappresenta l'infrastruttura di supporto per l'erogazione di particolari servizi al cittadino (es. Meteomont) e agli enti locali (es. catasto incendi, procedimenti autorizzativi, etc.); il ruolo strategico del SIM per il CFS e l'affinità culturale del Corpo con le tematiche dei territori montani richiede che il governo del Sistema e della sua evoluzione siano mantenuti nella propria sfera di autonomia e responsabilità;

- alla lettera h) è previsto il concorso e la collaborazione con le competenti strutture del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, nonché con gli altri organismi competenti, per l'attuazione, per la parte riguardante specificamente le foreste, degli accordi internazionali in materia di ambiente e in particolare delle grandi convenzioni internazionali:
- Convenzione della Diversità biologica (CDB), il cui obiettivo è di conservare la diversità genetica, delle specie, degli ecosistemi e, quindi, l'uso sostenibile delle sue componenti e, fra queste, degli ecosistemi forestali, le grandi banche della vita, la cui conservazione è decisiva per il mantenimento della diversità biologica e per il ruolo chiave che essi giocano nella dinamica del clima e dei cicli bio-geochimici;
- Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il cui obiettivo è la stabilizzazione della concentrazione atmosferica dei gas ad effetto serra anche attraverso i sistemi naturali di assorbimento dell'anidride carbonica quali le foreste che, per questo, vanno ampliate e migliorate;
- Convenzione sulla Lotta contro la Desertificazione (UNCCD), nella quale le foreste sono considerate come fattori primari di prevenzione e lotta contro la degradazione dei suoli, ma anche come mezzi di recupero di terreni degradati.

In ambito europeo comunitario tale collaborazione fa riferimento alla Convenzione delle Alpi e al relativo protocollo sulle foreste, nonché al sesto programma comunitario d'azione in materia ambientale, adottato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.1600/2002/CE del 22 luglio 2002, contenente, tra l'altro uno specifico capitolo dedicato alle foreste;

- alla lettera i) è prevista la trattazione in sede di Comunità Europea delle tematiche attinenti le foreste, in attuazione della Risoluzione sulla Strategia forestale dell'Unione Europea, adottata il 15 dicembre 1998 dal Consiglio Agricoltura.

Si prevede inoltre di seguire, in attuazione della legge 5 marzo 2001 n.57 e del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, le attività legate al "processo paneuropeo per la protezione delle foreste in Europa" articolato sulle risoluzioni adottate alle Conferenze Ministeriali di Strasburgo (1990), Helsinki (1993) e Lisbona (1998), la cui iniziativa è stata promossa, in sequenza, da Francia, Finlandia, Portogallo ed Austria, che attualmente svolge il ruolo di "liaison unit" in vista della prossima Conferenza Ministeriale, prevista a Vienna nella primavera del 2003.

In sede di Nazioni Unite è prevista l'azione di supporto al Ministero degli Affari esteri per l'attività relativa al Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste (UNFF), chiamato a sviluppare uno strumento globale di regolamentazione giuridica per tutti i tipi di foreste, nonché al programma d'azione sulle foreste, adottato dai Paesi del Gruppo G8. Si prevede inoltre di seguire l'attività della FAO nel cui ambito si fanno sempre più evidenti i riferimenti alle foreste, nell'ambito della multifunzionalità dell'agricoltura e del territorio.

- alla lettera l) è prevista la collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del D.L.vo n. 300/99, in applicazione della corrispondente disposizione dell'articolo 55, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
- alla lettera m) sono previste attività - tradizionalmente esercitate dalla Direzione Generale delle Foreste, divenuta poi Direzione Generale delle Risorse forestali, montane e idriche attraverso personale del Corpo forestale dello Stato - le quali rientrano nell'ambito delle complessive competenze del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, per un'esigenza di razionalizzazione di queste ultime, sono attribuite all'Ispettorato generale sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità tra le funzioni dallo stesso svolte.

Più precisamente sono menzionate attività di amministrazione, tutela e valorizzazione di aree protette e beni finalizzati alla salvaguardia della biodiversità o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del C.F.S.

Per quanto riguarda le aree protette, l'attività gestionale interessa quelle aree che sulla base del combinato disposto dell'articolo 31 della legge n. 394/91, degli articoli 77 e 78 del D.L.vo n. 112/98 e dei commi 34 e 35 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, rimangono di competenza del Corpo forestale dello Stato. Inoltre tale gestione riguarda altri



territori e strutture funzionali allo svolgimento di attività istituzionali (sedi territoriali della Scuola, centri di allevamento e addestramento dei cavalli utilizzati per servizio, unità cinofile....) o finalizzati alla conservazione della biodiversità attraverso la gestione e le attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle Regioni. Tra tali beni rientrano anche i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale istituiti o da istituire ai sensi del D.L.vo n. 227/01;

- la lettera n) riguarda le competenze statali in materia di risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attività forestali ecocompatibili.

Si tratta della realizzazione di attività inerenti la conservazione delle risorse genetiche forestali in attuazione della Risoluzione S<sub>2</sub> della I Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa, in particolare attraverso il coordinamento di un programma specifico effettuato in collaborazione con Istituti di ricerca nazionali ed internazionali per il mantenimento "in situ" ed "ex situ" del genoma di specie forestali di elevato valore o a rischio di estinzione, nonché mediante la ratifica della normativa comunitaria in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

alla lettera o) sono previsti i controlli derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia agro-forestale ed ambientale, nonché il concorso nei controlli finalizzati a garantire la sicurezza alimentare del consumatore e la biosicurezza in genere.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria e nazionale il Corpo forestale dello Stato opera i seguenti controlli:

sulle erogazioni del FEOGA garanzia del Reg. CEE 4045/89 sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale 1° aprile 1996;

in concorso con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ai sensi della legge 462/86;

sulle cosiddette misure di accompagnamento della Politica Agricola Comune (Regg. CEE 2078 e 2080 del 1992) ai sensi dei DD.MM. 159 e 494 del 1998;

sui Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali in attuazione del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. 1257/99);

per conto dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo erogatore nazionale riconosciuto dalla Commissione Europea;

ai sensi del Reg. CE 2064/97, che prevede controlli finanziari sulla corretta erogazione dei fondi strutturali (FEOGA orientamento).

Il ventaglio delle attività di controllo operate dal Corpo forestale dello Stato si è ulteriormente ampliato con il decreto legge 11 gennaio 2001, convertito nella legge 9 marzo 2001, n. 49, recante "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine...". Tale provvedimento riconosce un importante ruolo al Corpo forestale dello Stato nell'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi previsti, con la possibilità di istituzione di appositi nuclei agroalimentari forestali, operanti alle dirette dipendenze del Ministro. Inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30803 del 2 agosto 2002 ed il successivo D.M. n. 34831 del 6 agosto 2002 hanno previsto l'istituzione di una Commissione di verifica della corretta commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti di cui al Reg. CEE 3950/92, di cui fa parte il Corpo forestale dello Stato;

- alla lettera q) sono previsti supporti tecnici operativi anche per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche, con riferimento a servizi resi nei confronti di queste ultime in uno spirito di reciproca collaborazione e disponibilità, in assenza di specifici obblighi normativi;

- alle lettere r), s) e t) sono contemplate attività tipiche di ogni amministrazione pubblica in base alla generale normativa vigente, come quelle di studio e di redazione di testi normativi, di gestione del contenzioso nelle materie di spettanza (articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), di relazione con il pubblico (articolo 11 del medesimo decreto legislativo), di informazione e comunicazione istituzionale previste dalla legge 150/2000,

nonché gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro stabiliti dalla legge 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; - alla lettera u), è inserita una previsione di tipo "residuale", riferita ad ogni altra attività del Corpo non riconducibile ad alcuna di quelle espressamente elencate.

Da ultimo il comma 2 concerne l'attività sportiva del personale del C.F.S., promossa attraverso la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline, gruppo già previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento, tra l'altro, dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile). In proposito si evidenzia che l'articolo 6, comma 4, della legge n. 78/00 demanda ad un regolamento - attualmente in corso di predisposizione - la determinazione delle modalità per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle forze di polizia.

### Osservazioni delle Organizzazioni sindacali

Il regolamento è stato sottoposto al parere delle Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il Corpo forestale dello Stato, le quali hanno formulato alcune osservazioni delle quali si è tenuto in parte conto per le ragioni di seguito indicate.

L'U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) ha evidenziato l'opportunità di "inserire già nel D.P.R. l'organizzazione dettagliata della struttura centrale, in modo da dare un assetto definitivo al nuovo Ispettorato Generale". Tale osservazione non è stata recepita nella stesura del testo da sottoporre all'attenzione dell'Alto Consesso in quanto già l'articolo 7, comma 3, del D.L.vo n. 155/01 prevede distinti provvedimenti, di diverso rango normativo, per l'individuazione dell'unità in questione e degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici nella stessa ricompresi, rivelando quindi il chiaro intento del legislatore di attuare in fasi successive il riassetto del Corpo forestale dello Stato.

Il S.A.Pe.Co.F.S. (Sindacato Autonomo Personale del C.F.S.) ha suggerito - e l'osservazione è stata accolta - di invertire, secondo l'ordine cronologico, i provvedimenti normativi degli anni 1986 e 1987 menzionati nelle premesse. Invece non è stata condivisa la proposta di riportare, nelle medesime premesse, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in quanto già richiamato nell'articolo 7, comma 5, del D.L.vo n. 155/01, né quella di citarvi "tutta la normativa riferibile alle funzioni istituzionali elencate nell'articolo 3", per evidenti ragioni di snellezza del provvedimento, tenuto conto delle innumerevoli fonti che sarebbe necessario enumerare. Non si è accolta la proposta di denominare l'unità in questione "Coordinamento" anziché "Ispettorato", poiché si ritiene quest'ultima più adeguata ad un'unità dirigenziale di livello generale e maggiormente rispondente all'esigenza di differenziarla rispetto alle strutture periferiche del C.F.S., attualmente denominate Coordinamenti (Regionali, Provinciali, Territoriali per l'ambiente e Distrettuali). Infine non si è denominato "Fiamme verdi" il gruppo sportivo del Corpo, come proposto dall'organizzazione, in quanto non corrisponde a verità l'affermazione della stessa secondo cui ciò sarebbe previsto nei precedenti contratti. In proposito si evidenzia che l'articolo 24 del D.P.R. n. 395/95 menziona il "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato".

## REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.....  
**Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTA il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

**VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;**

VISTO il decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con la legge 20 novembre 1987, n. 472 ed in particolare l'art. 11-bis;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lett. b);

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale in data .....

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..... ;

SULLA proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Ambito della disciplina)*

1. Il presente regolamento individua l'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, nonché i relativi compiti e funzioni, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

Art. 2

*(Ispettorato generale)*

1. E' istituito quale unità dirigenziale di livello generale l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato Generale, che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.
2. All'Ispettorato Generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro.
3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore – vice capo del Corpo forestale dello Stato che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.
4. L'Ispettorato Generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.
5. Il Ministro, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati con propri provvedimenti dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

### Art. 3

#### *(Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale)*

1. L'Ispettorato Generale svolge le proprie funzioni **nelle materie di competenza statale concernenti:**

- a) adempimenti derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello Stato alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- b) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico; formazione, addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo del personale; gestione delle risorse strumentali; programmazione economico finanziaria, gestione amministrativa contabile; verifica dei costi e dei risultati, controllo interno di regolarità amministrativa e contabile;
- c) **coordinamento e controllo delle attività del Corpo ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali;** concorso finalizzato alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale attraverso la vigilanza e la prevenzione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; concorso nella tutela delle acque dall'inquinamento; vigilanza venatoria e contrasto del fenomeno del bracconaggio;
- d) concorso nelle operazioni di protezione civile con particolare riferimento alle attività ed agli interventi di carattere nazionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- e) sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale;
- f) attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna;
- g) attività di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai compiti istituzionali con particolare riguardo alla costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio finalizzato anche alle attività di polizia idraulica e di controllo; raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche mediante sistemi informativi automatizzati; adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- h) concorso e collaborazione con le amministrazioni competenti nell'attuazione di atti internazionali e comunitari in materia ambientale;
- i) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria e internazionale degli interessi forestali nonché di quelli rientranti nelle competenze del Corpo forestale dello Stato in raccordo con la politica forestale al fine di renderla conforme al quadro internazionale;
- l) collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- m) amministrazione delle riserve naturali statali, nonché di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversità, ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle Regioni;
- n) competenze statali in materia di risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attività forestali ecocompatibili;

- o) controlli derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia agro-forestale ed ambientale nonché concorso nei controlli finalizzati a garantire la sicurezza alimentare del consumatore e la biosicurezza in genere;
- p) gestione dei supporti tecnici operativi anche per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche;
- r) studio e redazione di testi normativi nonché gestione del contenzioso nelle materie di spettanza;
- s) relazioni con il pubblico; attività di informazione e comunicazione istituzionale;
- t) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- u) ogni altra attività del Corpo forestale dello Stato.

2. L'Ispettorato Generale promuove e cura disciplinandola l'attività sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì



Sindacato Autonomo Personale  
del  
Corpo Forestale dello Stato  
S.A.Pe.Co.F.S.

Via G. Carducci, 5 - 00187 Roma  
Tel./Fax 06 - 4882954

All'Ufficio Relazioni Sindacali  
Sede

e, p.c. Alle OO.SS. del CFS - Loro Sedi

Oggetto: Regolamento per l'unità dirigenziale generale del CFS.

Dall'esame sommariamente positivo del provvedimento di cui all'oggetto, sono emerse le seguenti valutazioni che si espongono sinteticamente:

Nella **premessa normativa** i provvedimenti del 1986 seguono quelli del 1987; inoltre, mancano i riferimenti al DPR 748/72 con cui viene nominato il D.G. Capo del Corpo e tutta la normativa (di protezione civile e antincendio, agro-ambientale, ittico-venatoria, idrologica, ecc.) riferibile alle funzioni istituzionali elencate nell'art.3, citata solo in alcuni commi;

All'**art.2**, la denominazione di Comando o Ispettorato evidenzia prettamente distinte funzioni d'imperio o di controllo, mentre quella di Coordinamento, includendole, appare più rispondente alle istanze, anche politiche, del riordino gerarchico e soprattutto polifunzionale che attualmente riguardano il CFS ed i suoi Servizi e Uffici centrali e periferici, peraltro omonimi.

Per l'**art.3, punto 1**, vale quanto detto nelle premesse normative, mentre il **punto 2** dovrebbe specificamente riferirsi al gruppo sportivo "Fiamme verdi" come previsto nei precedenti Contratti.

Il Presidente  
(E.Palladini)



*Federazione Statali*

**UNIONE GENERALE DEL LAVORO**

**COORDINAMENTO NAZIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO**

All'Ufficio Relazioni Sindacali  
- SEDE -

**Oggetto: Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo Forestale dello Stato.**

Si prende atto delle modifiche apportate alla bozza di regolamento di cui all'oggetto e si coglie l'occasione per rappresentare quanto segue.

L'art.2, comma 4, dell'emanando regolamento, dispone che l'articolazione della struttura centrale debba essere strutturata in Servizi, Divisioni ed Uffici, senza però prevederne l'effettiva individuazione ed organizzazione, demandata a successivi decreti ministeriali.


A parere della scrivente, come peraltro sostenuto in sede di riunione U.R.S., sarebbe opportuno inserire già nel DPR l'organizzazione dettagliata della struttura centrale, in modo da dare un assetto definitivo al nuovo Ispettorato Generale e non soggetto a continue revisioni ogni qualvolta cambia Governo o, semplicemente, il Ministro delle Politiche Agricole.

*Roma, 30 settembre 2002*

Il Coordinatore Nazionale

Daniilo Scipio





# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1604/03

Roma, addì 18 APRILE 2003

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema dPR recante regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI

Gab. dell'On Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,  
mi pregio di trasmettere il  
parere numero n. 1314/03  
emesso dalla Sezione  
Consultiva per gli Atti  
Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Paolo Orsi*



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

**Adunanza del 7 aprile 2003**

N. della Sezione: 1314/03

### **OGGETTO:**

Ministero delle politiche agricole e forestali.

Schema di decreto del presidente della Repubblica recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 5660, Pos. MAF 264, del 19 marzo 2003, pervenuta a questo Consiglio il successivo 27 marzo, con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali ha chiesto il parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino.

#### PREMESSO

1. Riferisce l'amministrazione che il provvedimento in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2001, n. 155 (comé modificato dall'art. 2 del d.lgs. 28 dicembre 201, n. 472). Questa norma stabilisce che "La individuazione dell' unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato".

Il testo del provvedimento si compone di tre articoli, recanti: l'ambito della disciplina (art.1); la istituzione e articolazione dell'unità dirigenziale generale, denominata Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato (art.2); le funzioni dell'Ispettorato nell'ambito delle materie di competenza statale (art. 3).

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si afferma che esso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. L'amministrazione riferisce di aver acquisito, ai fini della stesura del testo in esame, i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica e le osservazioni delle Organizzazioni sindacali, risultanti in atti.

In particolare sono state accolte e trasfuse nel testo tutte le condizioni apposte al parere favorevole reso dal Ministero dell'economia e delle finanze mentre non sono state accolte talune osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica e delle Organizzazioni sindacali. Quanto al Dipartimento della funzione pubblica

tali osservazioni riguardano: la inesistenza nel d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, recante 'Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali', della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, che l'amministrazione referente indica come l'unità dirigenziale in cui sono rientrati transitoriamente i servizi del Corpo forestale dello Stato; il rischio che la denominazione di Ispettorato generale crei confusione con quella degli organi periferici delle Regioni, costituiti a seguito della soppressione degli uffici periferici dell'ex Ministero dell'agricoltura, nonché con quella della figura dirigenziale, di livello non generale, dell'Ispettore generale, Vice capo del Corpo, prevista dal medesimo d.lgs. n. 155 del 2001; quanto alle Organizzazioni sindacali le osservazioni non accolte riguardano le proposte: di organizzare dettagliatamente tutta la struttura della unità dirigenziale di livello generale (osservazione della U.G.L.); di citare nelle premesse del provvedimento il d.P.R. n. 748 del 1972, nonché tutta la normativa riferibile alle funzioni esercitate dall'unità dirigenziale in questione; di denominare l'unità stessa come 'Coordinamento'; di citare il gruppo sportivo come 'Fiamme verdi', essendo ciò previsto dai precedenti contratti (osservazioni del S.A.P. e Co. F.S.).

Rispetto a tali osservazioni l'amministrazione deduce che: a) la nuova unità dirigenziale generale si sostituirà alla predetta Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche; b) il rischio di confusione terminologica e funzionale derivante dalla denominazione di 'Ispettorato generale' non sussiste, sia rispetto agli organi regionali, stante la qualificazione distintiva dell'Ispettorato come 'generale' ed il fatto che i detti organi regionali, peraltro in parte non più esistenti e comunque aventi denominazioni diverse, operano in diverso ambito territoriale, sia rispetto all'ispettore generale Vice capo del Corpo, poiché il dirigente generale preposto all'Ispettorato generale ha la denominazione, propria ed esclusiva, di Capo del Corpo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 155 del 2001; c) l'organizzazione di dettaglio della unità dirigenziale generale in questione è riservata a successivi, distinti provvedimenti dal medesimo art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2001; il d.P.R. n. 748 del 1972 è già richiamato nel testo dell'ora citato art. 7; la normativa sulle funzioni non può essere integralmente citata poiché numerosissima; la denominazione di

'Coordinamento' è impropria poiché non differenzerebbe la struttura centrale da quelle periferiche; la denominazione del Gruppo sportivo come 'Fiamme verdi', infine, non è prevista nei contratti.

La Sezione, nel rimettersi alla valutazione dell'amministrazione rispetto a quanto dedotto sulle questioni di cui ai detti punti b) e c), in quanto non riferibili a profili di legittimità o a rilevanti aspetti di merito, prende altresì atto, quanto al punto a), che l'unità dirigenziale generale di livello generale individuata con il provvedimento in esame sostituisce, secondo l'indicazione della medesima amministrazione, la Direzione generale del Ministero cui è stata attribuita sinora la gestione del Corpo.

#### CONSIDERATO

L'articolo 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2001, n. 155 determina quale materia del regolamento in esame "la individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale" e "la definizione dei relativi compiti e funzioni".

Da ciò si evince che il regolamento deve: a) disciplinare l'articolazione strutturale della unità in questione, con le modalità in particolare previste al riguardo dalla lettera b) del comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, per quanto non rinviato ai successivi decreti ministeriali; b) definirne i compiti e le funzioni specifiche, e perciò tali da individuarsi non nell'insieme dei compiti istituzionali del Corpo forestale ai sensi della legislazione vigente, ma nelle attività di direzione, coordinamento e supporto generale di tali compiti proprie di una unità sovraordinata posta al vertice del Corpo stesso; con la conseguenza che è materia del regolamento non la ricognizione ed elencazione delle funzioni del Corpo ma la individuazione, con la loro articolazione e definizione delle modalità di esercizio, delle attività dell'unità dirigenziale di vertice relative a tali funzioni perché queste siano svolte in modo coordinato, corretto ed efficace.

A questo riguardo la Sezione osserva che la materia oggetto dell'articolo 3 del testo in esame non appare corrispondere a tale criterio comprendendo, oltre alla individuazione di compiti propri dell'unità dirigenziale in questione (come quelli,

esemplificativamente, di cui alle lettere b), c), primo periodo, g, p), r) e t), l'elenco dei diversi compiti istituzionali del Corpo, né potendo essere ciò motivato, come prospettato nella relazione dell'amministrazione, dalla locuzione "anche" presente nel testo dell'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2001, con cui si dispone che l'unità dirigenziale in questione "presiede anche all'amministrazione del personale" del Corpo, essendosi voluto così specificare che in aggiunta ai compiti di direzione e coordinamento delle attività del Corpo, propri dell'unità dirigenziale di vertice, essa amministra anche, direttamente, tutto il relativo personale. Ad avviso della Sezione il testo dell'articolo 3 deve perciò essere riformulato comprendendovi soltanto la individuazione e la disciplina delle funzioni di direzione, coordinamento e supporto generale dei compiti istituzionali del Corpo, diversamente articolate nel contenuto ove necessario in ragione della specificità dei detti compiti.


Sarebbe poi opportuno, anche sulla base di quanto dedotto dall'Amministrazione referente in relazione all'osservazione formulata dal Dipartimento della funzione pubblica, inserire nello schema una disposizione con la quale si dia atto del venir meno, coevamente all'istituzione dell'Ispettorato generale, della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

Per il profilo più strettamente formale si segnala la superfluità dell'articolo 1, in quanto meramente ripetitivo dell'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2001 e dell'epigrafe del regolamento, nonché un errore materiale nella elencazione delle lettere nell'articolo 3 consistente nella mancanza della lettera q).

**P. Q. M.**

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Visto:  
Il Presidente della Sezione  
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

